

Decreto Ministeriale 12/06/1973, n. 677 - *A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7038, perimetrazione dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo*



Il Ministro Segretario di Stato
PER I LAVORI PUBBLICI

Div. X
N. 677

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775;

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, D. 1254;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7038, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953 n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo;

CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965 - 15 gennaio 1956 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

RITENUTO che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po;

VISTO il voto n. 730, reso nell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

D E C R E T A

Art. 1) - Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959 n. 1254 nel senso che i bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo sono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante del presente Decreto.

Art. 2) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959) o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino:

SAUZE DI CESANA, SESTRIERE, CLAVIERE, CESANA TORINESE, OULX, SAUZE d'OULX, BARDONECCHIA, SALBERTRAND, EXILLES, CHIOMONTE, GIAGLIONE, GRAVERE, MONCENISIO, NOVALESA, VENALZIO, MOMPANTERO, SUSÀ, CONDOVE, RUBIANA, ALMESE, MEANA DI SUSÀ, MATTIE, BUSSOLENO, CHIANOCCO, SAN GIORIO DI SUSÀ, BRUZOLO, VILLAR FOCCHIARDO, SAN DIDERO, SANT'ANTONINO DI SUSÀ, BORGONE DI SUSÀ, VAIE, CHIUSA DI S. MICHELE, CAPRIE, SANT'AMBROGIO DI TORINO, AVIGLIANA, CASELETTE, VALGIOIE, VILLAR DORA.

Art. 3) - I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangone, ai

sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino:

COAZZE, GIAVENO, TRANA,
PIOSSASCO, CUMIANA, VALGIOIE,
SANGANO.

Art. 4) - I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Pellice, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) - Provincia di TORINO:

BOBBIO PELLICE, VILLAR PELLICE,
TORRE PELLICE, RORA', LUSERNA S.
GIOVANNI, LUSERNETTA, BIBIANA,
ANGROGNA, SESTRIERE, PRAGELATO,
USSEAUX, FENESTRELLE, RORETO
CHISONE, PEROSA ARGENTINA,
POMARETTO, PRALI, SALZA DI PINEROLO,
MASSELLO, PERRERO, PINASCA, INVERSO
PINASCA, VILLAR PEROSA, SAN GERMANO

CHISONE, PORTE, SAN SECONDO DI
PINEROLO, PINEROLO, BRICHERASIO.

B) - Provincia di CUNEO:

BAGNOLO PIEMONTE

Art. 5) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Po, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cuneo:

BAGNOLO PIEMONTE, CRISSOLO,
OSTANA, ONCINO, PAESANA, SANFRONT,
BARGE, ENVIE, RIFREDDO, GAMBASCA,
MARTINIANA PO, REVELLO, BRONDELLO,
PAGNO, VERZUOLO, PIASCO.

Art. 6) — Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici e presso la Sezione di Torino dell'Ufficio Idrografico del Po.

Roma, 12 giugno 1973